

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Registro dei titolari effettivi: resta sospesa l'operatività

Lo scorso 27 marzo 2024 si è tenuta l'udienza pubblica del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in merito all'annullamento del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l'operatività del Registro dei titolari effettivi.

Si ricorda, infatti, che in data 7 dicembre 2023, a pochissimi giorni dalla scadenza del termine per l'invio alla Camera di Commercio della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e mandati fiduciari, ossia entro l'11 dicembre 2023, era stata pubblicata l'ordinanza n. 8083/2023 del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del citato decreto.

In merito all'obbligo per trust e mandati fiduciari di comunicare

i propri titolari effettivi al Registro delle Imprese, infatti, Assofiduciaria ha ribadito l'esclusione da tale obbligo dei "classici" mandati fiduciari, caratterizzati solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare, secondo le regole del mandato, per conto o anche in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione.

Il TAR Lazio aveva quindi accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia del decreto attestante l'operatività del Registro sulla titolarità effettiva e fissando l'udienza per la trattazione di merito del ricorso in data 27 marzo 2024.

In quest'ultima udienza però il TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio, pertanto, fino alla data della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito, perdurano gli effetti del provvedimento cautelare, secondo quanto disposto dall'art. 55 del D. Lgs. 104/2010 (Codice

del processo amministrativo).

Di conseguenza, resta sospeso anche l'obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio dei nominativi dei titolari effettivi.

Preme sottolineare inoltre che, stante la perdurante sospensione dell'obbligo di comunicazione, non può essere nemmeno applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro per l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo.

Si tratta di un tema delicato che coinvolge diversi profili di tutela dell'identità e dei dati personali dei titolari effettivi. Temi, si ricorda, per certi versi già affrontati dalla Corte di giustizia UE con la sentenza del 22 novembre 2022 con cui ha dichiarato invalida la disposizione introdotta dalla Direttiva UE/2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio) che prevedeva l'accesso al pubblico al Registro dei titolari effettivi.

Gli enti previdenziali privati diventano controparti qualificate

Dal 27 marzo 2024 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. Legge Capitali) ([documento integrale](#)) che, tra l'altro, modifica l'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ([documento integrale](#)) al fine di includere nella definizione di

"controparti qualificate" anche gli enti previdenziali privati e privatizzati ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

Si tratta di una modifica rilevante in quanto a partire da tale data i suddetti soggetti, tra cui rientrano, per esempio, le Casse di previdenza, non saranno più classificabili ai fini MiFID come "clienti al dettaglio", da sotto-

porre eventualmente al processo per essere definiti come "clienti professionali su richiesta", bensì saranno direttamente classificabili come "clienti professionali di diritto" riconoscendone direttamente le conoscenze ed esperienze di mercato per poter valutare in maniera adeguata i propri investimenti.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Le modifiche recepiscono le novità introdotte dal quadro normativo europeo sulle cartolarizzazioni dal SECR e dal nuovo regime prudenziale per le esposizioni verso cartolarizzazioni che modifica il CRR”

Banca d'Italia recepisce le novità in materia di cartolarizzazioni

In data 13 marzo 2024 Banca d'Italia ha pubblicato il resoconto della consultazione in tema di “Modifica alle disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione”, aperta dal 27 luglio 2023 al 27 settembre 2023, unitamente ai commenti e osservazioni ricevuti ([documento integrale](#)).

Si ricorda che la consultazione ha riguardato le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di operazioni di cartolarizzazione per le banche, gli intermediari di cui all'art. 106 TUB, le SIM e i gestori (SGR, SICAF e SICAV) al fine di recepire le novità introdotte dal quadro normativo europeo sulle cartolarizzazioni dal Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e dal Regolamento (UE) 2017/2401 sul nuovo regime prudenziale per le esposizioni verso cartolarizzazioni modificando il Regolamento (UE) 2013/575 (CRR).

Le modifiche hanno riguardato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, la Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza

per le banche” e la Circolare di Banca d'Italia n. 286/2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”, le cui versioni aggiornate sono state pubblicate sul sito internet di Banca d'Italia in data 13 marzo 2024.

In particolare, con due Provvedimenti di Banca d'Italia del 12 marzo 2024 sono state pubblicate le modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ([documenti integrali](#)) e al Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM ([documenti integrali](#)).

Tra le novità si evidenzia l'inserimento in entrambi i Regolamenti della sezione sulla “Notifica delle operazioni di cartolarizzazione”, la quale stabilisce le modalità con cui le SGR, anche per conto degli OICR gestiti, le SICAV, le SICAF e le SIM effettuano le notifiche in relazione agli artt. da 6 a 8 del SECR, quando esse o gli OICR gestiti agiscono come “cedenti”, “prestatori originari”, società veicolo (SSPE) di operazioni di cartolarizzazione o “promotori” di operazioni di cartolarizzazione. I Provvedimenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2024, entrano in vigore dal 5 aprile 2024.

Con riferimento alle Circolari n. 285/2013 ([documenti integrali](#)) e

n. 288/2015 ([documenti integrali](#)) si segnala che sono state apportate modifiche ai rispettivi capitoli sulle “Operazioni di cartolarizzazioni”. In particolare, il nuovo art. 4-septies.2, TUF ha designato la Banca d'Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente o prestatore originario.

Tutte le modifiche si applicano a partire dal 1° luglio 2024. Fino al 30 giugno 2024 la notifica delle operazioni di cartolarizzazione è effettuata secondo la Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF.

Da ultimo, si segnala che la Circolare n. 286/2013, in coerenza con la scelta adottata per le disposizioni di vigilanza di estendere agli intermediari finanziari la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista per le banche, gli schemi segnalatici degli intermediari finanziari sono allineati a quelli in vigore per le banche. L'aggiornamento si applica a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2024.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



AIFMD 2: le novità per FIA e DICVM

“La AIFMD 2 entra in vigore il 15 aprile 2024. Gli Stati membri dovranno recepirla e applicarla entro il 16 aprile 2026, fatta eccezione di alcuni obblighi di segnalazione in capo ai gestori di FIA e DICVM nei confronti delle autorità nazionali competenti applicabili dal 16 aprile 2027”

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 26 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD 2) ([documento integrale](#)), la quale modifica le direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

La AIFMD 2 intende armonizzare la disciplina dei fondi di investimento alternativi (FIA) e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (DICVM).

Tra le novità, la AIFMD 2 dettaglia maggiormente le informazioni che i GEFIA devono includere nella domanda di autorizzazione ex art. 7 AIFMD, tra cui le informazioni sulle persone che conducono di fatto l'attività del GEFIA (es. descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità, ammontare di tempo dedicato all'attività) e sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni (es. descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che il GEFIA utilizza per

svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio e monitorare l'attività delegata). Analogamente la AIFMD 2 allinea le informazioni da includere nelle domande di autorizzazione dei gestori di DICVM.

Altre novità riguardano l'introduzione di norme volte ad armonizzare la disciplina dei FIA concedenti prestiti, ossia quelli la cui strategia di investimento consiste principalmente nel concedere prestiti oppure

i cui prestiti concessi hanno un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del suo valore patrimoniale netto. In via generale, un FIA che concede prestiti è di tipo chiuso, fatte salve alcune eccezioni (es. adozione di un sistema di gestione del rischio di liquidità compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA). Si segnala poi l'introduzione di un limite dei prestiti concessi a ogni singolo mutuatario dal FIA pari al 20 % del suo capitale qualora il mutuatario sia un'impresa finanziaria, un FIA o un DICVM, nonché del divieto di concessione di prestiti a determinati soggetti (es. al GEFIA e al suo personale, al depositario del FIA).

In merito alla disciplina sulla delega di funzioni, la AIFMD 2 chiarisce che tali norme della AIFMD e UCITS si applicano a tutte le funzioni elencate nei rispettivi allegati I e II, nonché all'elenco dei servizi ausiliari (nei quali sono aggiunti l'amministrazione degli indici di riferimento e, per i GEFIA, le attività di gestione dei crediti). Inoltre, la AIFMD 2 precisa che non si applicano le disposizioni in materia di delega di funzioni nel caso in cui la commercializzazione di FIA o DICVM sia svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto, a prescindere da eventuali accordi.

Con riferimento all'informativa agli investitori ex art. 23 AIFMD, la AIFMD 2 introduce ulteriori informazioni da fornire prima dell'investimento (es. denominazione del FIA, condizioni relative all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità selezionati), nonché da comunicare periodicamente (es. composizione del portafoglio dei prestiti concessi).

Infine, ulteriori novità riguardano l'uso degli strumenti di gestione della liquidità e l'accesso ai servizi di depositario di FIA su base transfrontaliera.

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



Analisi della BCE sulle tendenze di outsourcing delle banche

In data 21 febbraio 2024 la Banca Centrale Europea ha pubblicato la propria analisi annuale dei registri delle esternalizzazioni delle Significant Institution (SI) relativa all'anno 2023 ([documento integrale](#)).

L'outsourcing consente di ammortizzare i costi, di ottenere una maggiore flessibilità ed efficienza, nonché di ottimizzare l'uso delle risorse e competenze interne, allo stesso tempo però comporta alcuni rischi che le banche dovrebbero valutare attentamente per garantire continuità e resilienza operativa e per limitare perdite e interruzioni.

Infatti, il ricorso all'outsourcing implica un aumento delle vulnerabilità derivanti dalla crescente

dipendenza operativa dai fornitori terzi, tenendo conto dell'eventuale complessità delle catene di fornitura e dei potenziali rischi di concentrazione.

Dall'analisi annuale dei registri delle esternalizzazioni relativa all'anno 2023 è emerso che le banche fanno sempre più spesso ricorso a fornitori terzi. In particolare, il numero di contratti di outsourcing è notevolmente aumentato negli ultimi anni e, di conseguenza, è aumentato anche l'importo stanziato per le strategie di esternalizzazione, soprattutto per le funzioni considerate critiche.

L'analisi dimostra inoltre che, a fronte di un numero crescente di fornitori che offre i propri servizi all'interno dell'UE, oltre il 30%

del budget totale per l'outsourcing delle banche più importanti è concentrato su dieci fornitori, la maggior parte dei quali ha sede al di fuori dell'UE, principalmente negli Stati Uniti.

Da ulteriori analisi della BCE è poi emersa la non conformità di più del 10% dei contratti di outsourcing di funzioni critiche alla normativa in materia, nonché negli ultimi tre anni la mancata sottoposizione ad un'adeguata valutazione del rischio del 20% di questi contratti e la mancata revisione di tale valutazione nel 60% dei casi.

Dal 2022 la BCE analizza pratiche e tendenze attuali in materia di esternalizzazione per poter aiutare gli istituti vigilati ad effettuare valutazioni adeguate.



Publicato il
Quaderno
dell'antiriciclaggio
della Collana
Dati statistici
II-2023

ANAC
pubblica i risultati
dell'monitoraggio
dell'applicazione della
disciplina del
whistleblowing

Scheda di
approfondimento per gli
abbonati:
"Monitoraggio sulle cri-
ticità nell'applicazione
della disciplina del whi-
stleblowing"

Aperta fino
al 25 giugno 2024
la terza consultazione
ESMA in ambito
MiCAR



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone

